



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco

del Comune di

NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria

del Comune di

NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR)

Oggetto: trasmissione delibera n. 60/2022/PRSE del 7 aprile 2022

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 60/2022/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 7 aprile 2022.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria f.f.

Dott.ssa Alessia Boldrin



Comune di Negrar di Valpolicella

Prot. N. 0011162
del 14-04-2022



SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO



ALESSIA
BOLDRIN
CORTE DEI
CONTI
14.04.2022
09:54:23
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI

Deliberazione n. 60 /2022/PRSE /Negrar di Valpolicella (VR)



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 7 aprile 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario - relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

CORTE DEI CONTI - SEZ. CON. VEN. - DEL-Reg-SC_VEN - 0000060 - 14/04/2022 - 11:07

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR con la quale sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 4/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Referendario Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Negrar di Valpolicella (VR) ed in particolare:

- questionari sul Bilancio di Previsione 2019-2021 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2019 di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi al rendiconto, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge n. 266/2005;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Negrar di Valpolicella sul Bilancio di Previsione 2019-2021 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2019, ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot.n. 12621 del 30/11/2021), riscontrato dall'Ente e dall'Organo di revisione con nota acquisita al prot. n. 202 del 13/01/2022.

Con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune di Negrar di Valpolicella era stato destinatario, per gli esercizi 2017 e 2018, della deliberazione n. 16/2020/PRSE, che accertava il superamento del parametro di deficitarietà n. 7, una percentuale di riscossione delle entrate a competenza derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria pari al 23,92%, la contabilizzazione dei residui attivi, relativi a mutui Cassa Depositi e Prestiti al titolo VI dell'entrata, nonché la mancata istituzione dei controlli interni, invitando l'Ente

all'efficace implementazione degli stessi; nella medesima deliberazione si prendeva altresì atto della segnalazione da parte dell'Organo di revisione, nella propria relazione al rendiconto, di una differenza in termini di cassa riscontrata nel Conto del Tesoriere, successivamente conciliata; si invitava l'Ente ad adottare le misure idonee al miglioramento della tempestività e della riduzione di rischi contabili, conseguenti al ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali; si raccomandava la corretta determinazione dei vincoli e destinazione a spesa di investimento del risultato di amministrazione, e l'efficienza ed efficacia nella gestione dei residui attivi dei titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) e passivi dei titoli I (spese correnti) e III (spese in conto capitale) ed, infine, il costante monitoraggio sulle operazioni di leasing finanziario e project financing e la corretta annotazione contabile.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2019-2021 rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2019, in base alle modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° agosto 2019, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, sono così rappresentati:

	ESERCIZIO 2019
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	1.214.953,59
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	943.390,97
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	-212.359,55
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	423.094,18
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	-74.831,04
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	-74.831,04
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	1.638.047,77
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	868.559,93
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	-287.190,59

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2019
Fondo cassa	5.762.240,44
Residui attivi	4.038.483,89
Residui passivi	3.180.145,66
FPV	3.015.596,64
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	3.604.982,03
Totale accantonamenti	2.237.010,14
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>2.145.632,29</i>
Totale parte vincolata	535.120,88
Totale parte destinata agli investimenti	376.767,75
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2019	456.083,26

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	2.111.397,97	496.863,16	23,53%
Tit.1 competenza	9.202.181,57	8.189.741,70	89,00%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	1.099.631,49	626.687,13	56,99%
Tit.3 competenza	2.321.997,33	2.002.053,82	86,22%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2019
Fondo cassa finale	5.762.240,44
Cassa vincolata	162.971,83
Anticipazione di tesoreria	---
di cui non restituita	
Anticipazione di liquidità di cui all'art. 1 comma 11, d.l. n. 35/2013 corrisposta nell'esercizio 2019	---
Anticipazione di liquidità di cui ai commi 849 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 145/2018 corrisposta nell'esercizio 2019	---
di cui non restituita	
Tempestività dei pagamenti	-0,56

INDEBITAMENTO

	ESERCIZIO 2019
Debito complessivo a fine esercizio	9.755.917,17

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*. Tale relazione (nel prosieguo “questionario”) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2019/INPR per il Bilancio di previsione 2019/21, e n. 9/SEZAUT/2020/INPR per il rendiconto 2019).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto

anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata

giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Negrar di Valpolicella si rilevano i seguenti profili.

Attività di riscossione entrate da recupero dell'evasione tributaria

In sede istruttoria si è rilevata una modesta percentuale di riscossione delle entrate da recupero dell'evasione tributaria in conto competenza (15,72%), conseguente ad accertamenti pari a € 732.026,00 e riscossioni pari a € 115.063,19 (cfr. tabella 2.1 della sezione I.III del questionario sul rendiconto 2019).

Si è altresì rilevato un basso grado di riscossione in c/residui delle entrate di cui al Titolo I (23,53%).

In risposta a nota istruttoria, il Sindaco e l'organo di revisione, nel premettere che l'Ente *"si attiva nel recupero coattivo di tutte le somme non riscosse e con tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento"*, hanno precisato, con specifico riferimento all'esercizio finanziario in esame, che *"il totale dell'accertato 2019 ammonta ad € 727.959,19 anziché ad € 732.026,00, in quanto nella colonna accertamenti del questionario 2019 è stato erroneamente indicato l'importo di € 13.000,00 anziché l'importo di € 8.933,19."*

*Per quanto attiene la percentuale di riscossione registrata nel 2019 in conto competenza al 31.12.2019 si attesta sul 15,81% $((115.063,19/727.959,19)*100)$."*

Relativamente alla riscossione in c/residui delle entrate di cui al Titolo I si è affermato che *"le somme più rilevanti di residui attivi al titolo I al 31.12.2019 derivano da accertamenti nell'anno di competenza assunti per emissione di avvisi di accertamento IMU relativi ad esercizi pregressi (€ 599.626,00 — cap. 24/1 e 24/3 di cui riscossi in conto competenza 2019 € 79.682,00): trattasi di somme esigibili ma rimaste da riscuotere e per le quali si procede con gli strumenti di legge"*.

Sul punto la Sezione rammenta che, come costantemente affermato anche dalla Corte costituzionale, *"una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come "bene pubblico" funzionale "alla valorizzazione della democrazia rappresentativa"* (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), mentre meccanismi comportanti una *"lunghissima dilazione temporale"* (sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica (Corte Costituzionale sentenza 15 marzo 2019 n.51).

Al riguardo, il Collegio, nel raccomandare per il futuro all'organo di revisione una maggiore attenzione e precisione nella compilazione del questionario, trattandosi di adempimenti richiesti dalla legge, non può esimersi dall'evidenziare, facendo seguito alla precedente deliberazione di questa Sezione n. 16/2020/PRSE, che il basso grado di riscossione delle entrate in conto competenza ed in c/residui (relative, nel caso specifico, alle entrate da recupero dell'evasione tributaria ed alle entrate di cui al Titolo I) costituisce una criticità suscettibile di incidere negativamente sulla gestione, ritardando il

conseguimento delle risorse necessarie a far fronte alle spese programmate anche sulla base delle entrate delle quali si è prevista la riscossione.

Contabilizzazione mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti

In sede istruttoria si è rilevato che al 31.12.2019 risultano residui al titolo VI dell'entrata, anziché al titolo V, pari a € 83.547,56,

Al riguardo, in risposta a nota istruttoria, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *"i residui attivi del titolo VI, relativi a mutui Cassa Depositi e Prestiti, ammontavano al 31/12/2020 ed ammontano alla data del 31/12/2021 ad € 83.547,56 e sono così composti:*

€ 226,91	<i>residuo 2011 relativo a devoluzione mutui CDP POS. 4409065/01 per bitumature strade: è stato confermato dal Servizio Lavori Pubblici dell'Ente con nota interna n. 619767 del 13-12-2021 che trattasi di effettivo risparmio rispetto al quadro economico originario dell'opera. E' stata pertanto attivata la procedura per la riduzione del debito residuo conclusasi nell'anno 2019. Entro il termine previsto per il riaccertamento e rendiconto 2021, con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, si provvederà a dichiarare insussistente tale importo. Si allega esito positivo della CDDPP di accoglimento della riduzione del predetto mutuo</i>
€ 2.537,47	<i>residuo 2010 relativo a mutuo CDP POS. 4543686/00 per adeguamento impiantistico sede comunale: è stato confermato dal Servizio Lavori Pubblici dell'Ente con nota interna n. 619767 del 13-12-2021 che trattasi di economie di spesa rispetto al quadro economico originario dell'opera con specifico riferimento agli incentivi di progettazione (2%) per i quali, a seguito di rideterminazioni, non risultano dovuti. E' stato richiesto al competente Servizio Lavori Pubblici dell'Ente con nota interna n. 620051 del 14-12-2021 l'attivazione della procedura di riduzione del mutuo per il predetto importo in tempo utile per provvedere all'eliminazione del residuo in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e di rendiconto 2021.</i>
€ 80.783,18	<i>residuo 2009 relativo a mutuo CDP POS. 4522678/00 per il contributo pubblico su project financing cimiteri come da contratto Rep. 6001 del 19-06-2009: trattasi di saldo finale da corrispondere con l'ultima rata di saldo, una volta chiusi definitivamente i lavori nei vari cimiteri e ad avvenuta approvazione del collaudo finale (cfr. più avanti pagg. 7 - 9).</i>

Come sopra evidenziato, si tratta di vecchi residui precedenti all'entrata in vigore dei nuovi principi da codesta Corte richiamati. Infatti, questo Comune ha assunto l'ultimo mutuo nel 2010.*

Il Collegio, anche in tal caso facendo richiamo alla deliberazione di questa Sezione n. 16/2020/PRSE, rileva tuttavia che la presenza di residui attivi al Titolo VI delle entrate (Accensione prestiti), anziché al Titolo V (Entrate da riduzione di attività finanziarie) – si

veda in particolare la voce del piano dei conti E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari)- non risulta conforme, nel caso di mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti, alla normativa di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (esempio n.8), che si seguito si riporta:

"In data 15/07/2013 un comune stipula un contratto di prestito ordinario con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000.000. L'erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della richiesta dell'ente beneficiario dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute. Sulla quota del prestito non erogata la Cassa depositi e prestiti spa riconosce all'ente una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di interesse opportunamente disciplinato.

All'esempio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6:

Si richiama, in particolare, l'applicazione del principio 3.18: "Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo [...]. Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e rimosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell'indicato accertamento, l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito".

In contabilità finanziaria il 16/07/2013 vengono prodotte le seguenti scritture

1) Accertamento con imputazione all'esercizio 2013 e emissione della relativa reversale per euro 1.000.000 a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA);

2) Impegno con imputazione all'esercizio 2013, e relativa e liquidazione e emissione del mandato, per euro 1.000.000, riguardante la costituzione del deposito bancario al codice voce U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari). Il mandato è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, ai fini della reversale di cui al punto 1);

3) Accertamento con imputazione all'esercizio 2013, per euro 1.000.000, delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito al codice E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari);

4) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese relative all'ammortamento del prestito, sulla base del piano di ammortamento previsto nel contratto con la Cassa depositi e prestiti spa, ai codici U.1.07.05.04.003 "Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine" e

U.4.03.01.04.003 "Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA".

Naturalmente, gli enti hanno la facoltà di istituire più unità elementari di bilancio, codificate U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari), e E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari), intestate ai distinti conti di depositi

A seguito delle singole quote di erogazione del prestito, saranno emesse le reversali riguardanti l'accertamento di cui al punto 3)".

Bilancio di previsione 2019-2021- Equilibrio di parte corrente

In sede istruttoria si è rilevato, dagli schemi presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, un equilibrio negativo di parte corrente in tutte e tre le annualità, non conforme a quanto previsto dall'art. 162, comma 6, del Tuel. Più precisamente:

	2019	2020	2021
Equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione 2019-2021	-62.000,00	- 66.000,00	-104.000,00

In risposta a nota istruttoria, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *"come espresso dall'Organo di Revisione nel parere n. 15/2018 prot. n. 30414 del 27.11.2018 sul bilancio di previsione 2019-2021, è stato necessario utilizzare una parte delle entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001 per finanziare spese di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, così come concesso dalla normativa vigente nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n. 232/2016, art. 1, comma 460 che prevede: <<A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano>>.*

Come richiesto da Codesta Corte, si riporta di seguito il prospetto relativo agli equilibri di bilancio approvato dal Consiglio Comunale e allegato alla deliberazione n. 92 del 20.12.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021".

Tale prospetto evidenzia un equilibrio di parte corrente pari a € 0 nelle annualità in considerazione (2019-2020-2021).

Nella citata nota si afferma infatti che *"i prospetti presenti in BDAP, relativi agli equilibri, devono intendersi parificati in quanto:*

- per l'anno 2019, alla lettera I) "Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge", va indicata la somma di 67.000,00 ed alla lettera L) "Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge" va indicata la somma di € 5.000,00;

- per l'anno 2020, alla lettera I) "Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge", va indicata la somma di 71.000,00 ed alla lettera L) "Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge" va indicata la somma di € 5.000,00;

- per l'anno 2021, alla lettera I) "Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge", va indicata la somma di € 109.000,00 ed alla lettera L) "Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge" va indicata la somma di € 5.000,00".

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti, invitando l'Ente a correggere i dati presenti in BDAP, raccomandando altresì per il futuro di effettuare correttamente tale adempimento, funzionale nel complesso al monitoraggio dei conti pubblici.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 e sul Rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di Negrar di Valpolicella (VR), nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di riscossione;
- rileva la non corretta contabilizzazione delle entrate derivanti dall'accensione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, che risulta difforme rispetto a quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, esempio n. 8;
- richiama l'Ente ad effettuare una corretta trasmissione dei dati alla BDAP, funzionale nel complesso al monitoraggio dei conti pubblici.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Negrar di Valpolicella (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 7 aprile 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Fedor Melatti

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 14 aprile 2022

Il Direttore di Segreteria f.f.
f.to digitalmente Alessia Boldrin